



Spett.le Autorità per l'energia elettrica il  
gas e il sistema idrico  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

Direzione Infrastrutture

INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA  
[infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)

14 novembre 2014

**REGOLAZIONE DELL'ACCESSO E DELL'USO DELLE RETI DEL GAS DEGLI  
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO  
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE - 498/2014/R/GAS**

Il Consorzio Italiano Biogas e il Consorzio Italiano Compostatori accolgono con grande favore il presente documento per la consultazione in quanto, come noto, i provvedimenti di competenza dell'Autorità rivestono un ruolo fondamentale per l'effettiva attuazione del decreto ministeriale 5 dicembre 2013.

In linea generale, in merito alla posizione dell'Autorità circa l'attuale stato di *standstill*, si ritiene che sia essenziale dare soluzione allo stesso anche in ragione dei ritardi accumulati dal mandato M475 (possibile chiusura a fine 2016) emanando una norma immediatamente operativa in Italia che disciplini l'immissione in rete del biometano. Si ritiene infatti che tale stato possa e debba essere superato con tempistiche necessariamente inferiori a quelle attese dalla chiusura del mandato M475 attraverso gli orientamenti espressi dall'Autorità unitamente a quanto indicato nel presente documento.

Nel seguito, in riferimento a ciascuna delle parti del documento da III a VII, sono indicate le risposte ai singoli spunti di consultazione accompagnati, ove ritenuto opportuno, da considerazioni tecniche di carattere generale.

### **PARTE III – SICUREZZA ED EFFICIENZA TECNICA DELLE RETI**

#### **Misure a tutela della sicurezza e dell'efficienza tecnica nella gestione delle reti. Ruolo dei gestori di rete (Capitolo 12)**

*S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica.*

Quanto all'individuazione nei gestori di rete dei soggetti responsabili di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti, alla luce del quadro normativo primario in materia di gestione delle reti in regime di concessione, non si può che condividere l'orientamento dell'Autorità.

Nel documento l'Autorità sottolinea l'importanza che sia definito un quadro regolamentare tecnico che da un lato limiti l'ambito di discrezionalità in capo al gestore di rete, dall'altro offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica e favorisca l'assunzione di responsabilità da parte dei gestori medesimi. Si sottolinea sin d'ora, l'opportunità di stabilire un quadro di regole semplici, pur nel rispetto dei principi predetti, che consentano al settore del biometano di svilupparsi senza eccessivi appesantimenti burocratici.

#### **Specifiche di pressione (Capitolo 13)**

*S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione.*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità, di confermare l'ipotesi di affidare ai gestori di rete la responsabilità dell'individuazione e pubblicazione sui propri siti *internet* delle specifiche di pressione del gas immesso nelle reti; le condizioni specifiche di pressione nel punto di connessione dovranno essere elementi che il gestore di rete renderà noti nello scambio di informazioni tra gestore di rete e soggetto richiedente la connessione nel processo di erogazione del servizio di connessione alle reti. A tal proposito si rappresenta l'opportunità che il gestore di rete debba dichiarare preventivamente le pressioni e le variazioni di pressione ammesse in modo da consentire al produttore di programmare l'immissione in modo adeguato. Dovrà essere in ogni caso garantita la priorità di dispacciamento del biometano rispetto il gas naturale fossile.

#### **Specifiche di qualità (Capitolo 14)**

*S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità.*

*S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.*

*S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?*

Circa le specifiche di qualità è parere degli scriventi Consorzi che, come peraltro stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto 5 dicembre 2013 e come anche ipotizzato inizialmente dalla stessa Autorità, i gestori di rete debbano fare (temporaneamente<sup>1</sup>) riferimento alla regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas da trasportare nella rete di gasdotti adottata dal Ministro dello sviluppo economico con il decreto 19 febbraio 2007, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 164/00.

A questo proposito si richiede che sia eliminata la condizione che richiede che il biometano da

---

<sup>1</sup> Durante lo standstill.

immettere in rete sia *"tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente i limiti massimi"*, in quanto questa classificazione non fissa in maniera precisa i parametri da monitorare per rientrare in essa.

Oltre a quanto sopra indicato, si ritiene che le disposizioni già vigenti alla data di adozione del decreto ministeriale del 5 dicembre 2013 appena soprarichiamate, unitamente alle disposizioni definite in via cautelativa dal medesimo decreto all'articolo 8, comma 9, siano sufficienti a consentire l'immissione in rete del biometano nel rispetto della sicurezza della rete e dei clienti.

Si ritiene che sia necessario, per la definizione dei parametri di qualità del biometano, fare riferimento solo a quanto riportato nell' Allegato A del DM 19 Febbraio 2007, in quanto il criterio di classificazione che introduce la norma tecnica UNI/TR 11537 non è completamente compatibile con esso, sebbene in generale di grande utilità da un punto di vista tecnico.

In particolare nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 viene fatto riferimento per caratterizzare il biometano alla classificazione dei gas combustibili secondo l'indice di Wobbe come " gas combustibili della seconda famiglia di tipo H", mentre nel DM 19 Febbraio 2007 vengono elencati come accettabili, anche gas non appartenenti a questa classe.

Per quanto riguarda i composti da monitorare e la frequenza dei campionamenti, è proposta degli scriventi che negli impianti di produzione di biometano siano misurati i seguenti parametri in continuo:

- Idrocarburi fino a C+6;
- Anidride carbonica;
- Azoto;
- Ossigeno;
- Potere calorifico superiore;
- Indice di Wobbe;
- Punto di rugiada dell'acqua;
- Punto di rugiada degli idrocarburi.

Tali parametri sono sufficienti a definire le caratteristiche chimico fisiche del biometano per l'immissione in rete dal punto di vista merceologico.

Rispetto ad altri composti che possano eventualmente essere presenti nel gas, si propone che nel caso il combustibile provenga da sottoprodotti e biomasse agricole, vengano misurati solo i seguenti altri parametri in maniera discontinua tramite campionamenti:

- Idrogeno solforato;
- ammoniac;
- idrogeno.

Considerando infatti, la composizione del biometano da sottoprodotti e biomasse di origine agricola e la tipologia di materiali utilizzati nella loro produzione, si ritiene che per caratterizzare la qualità dello stesso, non siano necessarie ulteriori analisi.

Si propone anche che i campionamenti vengano eseguiti con cadenza pari a due volte l'anno. La scelta di tale frequenza trova riscontro nella natura delle biomasse utilizzate e nella loro qualità costante. La frequenza dei campionamenti potrà essere eventualmente maggiore per impianti con capacità produttiva superiore a 500 Nmc/h di biometano in relazione anche alla incidenza sulla portata complessiva veicolata dalla rete

Quanto alle valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto si rappresenta che, a partire dal quadro normativo già in vigore, potrebbe essere opportuna un'apertura ad iniziative che siano in grado di convogliare la produzione di biogas da più impianti ad un unico centro di upgrading localizzato razionalmente anche in ragione della possibilità di immissione in rete al minor costo. Tale modalità non deve però essere connessa ad una rimozione del diritto a richiedere la connessione alle reti di distribuzione in quanto non si individuano ragioni tecniche per ostacolare l'immissione in rete di distribuzione.

Quanto all'immissione diretta di biometano in stazioni di distribuzione tramite infrastrutture private e/o carri bombolai/carri cisterna si rappresenta la non necessità di sottoporre tale consegna al controllo di qualità esercitato dai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione, come già avviene per la commercializzazione del CNG extra rete.

## **Criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna (Capitolo 15)**

*S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna.*

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità che ritiene che il compito di verificare la compatibilità del profilo di immissione con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale non possa che spettare ai gestori di rete e che i profili rilevanti ai fini della compatibilità identifichino i volumi giornalieri e orari di immissione nonché i valori delle portate massime iniettabili in rete. A garanzia di sviluppo del settore e della bancabilità dei progetti potrebbe essere opportuno che sia in ogni caso garantita dal gestore della rete una disponibilità della immissione in termini di ore annue in cui la rete può ricevere il biometano (availability) e comunque la priorità di immissione del biometano rinnovabile rispetto quello di origine fossile.

## **Diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto (Capitolo 16)**

*S7. Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto.*

Relativamente al paragrafo 16, il passaggio che si ritiene più delicato è dove l'Autorità esprime l'orientamento che spetti al produttore il controllo della qualità del gas prodotto dagli impianti di upgrading per l'immissione in rete e che non debba essere effettuata una socializzazione dei costi relativi al controllo della qualità del gas prodotto per l'immissione in rete. In relazione a ciò lo scrivente Consorzio condivide l'orientamento dell'Autorità a condizione però che le modalità di misura e controllo dei parametri di qualità siano stabilite sulla base di principi di razionalità e proporzionalità nel rispetto comunque della finalità di sicurezza e affidabilità delle reti.

Per quanto concerne la misura dei vari parametri si rimanda a quanto indicato in risposta allo spunto di consultazione S3.

Per quanto concerne, invece, l'orientamento che non debba essere effettuata una socializzazione dei costi relativi al controllo della qualità del gas prodotto per l'immissione in rete, gli scriventi Consorzi condividono in parte il principio stabilito dall'Autorità, considerando le necessarie diseconomie che una tecnologia nuova come quella del biometano presenta nella fase di avvio. Ciò, peraltro, è stato anche il caso del gas naturale i cui costi iniziali di diffusione sono stati per larga parte socializzati attraverso la realizzazione della rete gas con fondi pubblici per permetterne una migliore competitività rispetto altre fonti fossili prima impiegate. Inoltre, si rappresenta che

l'immissione nelle reti soprattutto di distribuzione, alla luce dei vincoli che verranno posti in termini di profili di immissione e data la natura sicuramente unidirezionale delle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, comporta per l'utente finale un costo evitato di trasporto. Si richiede, pertanto, che l'Autorità proceda a valutare tale elemento e a stabilire una formula di corrispettivo per l'accesso e l'utilizzo delle reti da parte del biometano che allochi ai produttori di biometano (interamente o almeno in parte) i benefici economici derivanti da tali costi evitati.

## **Odorizzazione del biometano immesso nelle reti (Capitolo 17)**

### *S8. Osservazioni sull'odorizzazione.*

Quanto all'odorizzazione si ritiene di condividere l'orientamento dell'Autorità sull'attribuzione della responsabilità ai gestori di rete.

Si ribadisce l'opportunità di poter favorire anche un sistema di raccolta del biogas e upgrading centralizzato con immissione nella rete di trasporto ove l'odorizzazione non è necessaria.

Infine, si ricorda che l'odorizzazione non è necessaria neppure nel caso di biometano immesso in consumo per i trasporti tramite elementi diversi dalle reti di distribuzione.

A questo proposito giova anche ricordare che, secondo quanto contenuto nelle delibere n.152/03, n° 158/05, n°168/04 smi emesse dall'Autorità e nel Decreto Ministeriale 29/09/05 del Ministero delle Attività Produttive in riferimento all'attività di trasporto del gas naturale, il gas riconsegnato al cliente finale civile deve essere odorizzato nelle modalità e nei casi previsti. In particolare deve considerarsi cliente finale civile "ogni cliente finale che utilizza il gas naturale o altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza con esclusione:

- dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
- dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
- dei consumatori di gas naturale per autotrazione".

Si conclude quindi che è escluso dall'obbligo di odorizzazione sia, come già ricordato, il biometano immesso nella rete di trasporto, sia che quello utilizzato esclusivamente per l'autotrazione.

## **PARTE IV – MISURE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO ALLE RETI**

### **Capitoli da 18 a 26**

#### *Spunti di consultazione da S9 a S15*

Per quanto concerne gli orientamenti espressi nei succitati capitoli, non vi sono commenti particolari salvo rappresentare la necessità di stabilire un quadro regolamentare il più semplice possibile, trasparente e non discriminatorio. Ove l'Autorità non intendesse procedere a stabilire condizioni attraverso specifiche deliberazioni potrà avvalersi di regole definite dai gestori di rete a

condizione che le stesse siano rese pubbliche, con applicazione senza discriminazione e monitorata dall'Autorità che potrà sempre intervenire, spontaneamente o su segnalazione, per indicare ai gestori di rete eventuali condizioni da rimuovere o da correggere.

Più nel dettaglio, per quanto concerne lo spunto di consultazione S14, si rappresenta che la redazione di uno specifico prezzario per ciascun gestore di rete metterebbe gli operatori in condizioni di disparità. La standardizzazione dei costi di allaccio è fondamentale per uno sviluppo del settore omogeneo sul territorio nazionale.

## **PARTE V – CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO E L'USO DELLE RETI**

Capitoli da 27 a 31

*Spunti di consultazione da S16 a S26*

Quanto alla parte V del documento valgono le medesime considerazioni formulate per gli orientamenti di cui alla parte IV.

## **PARTE VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E CERTIFICAZIONE DELLE MISURE**

### **Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura (Capitolo 32)**

*S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.*

Quanto all'orientamento dell'Autorità di attribuire al produttore la responsabilità dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura sul punto di connessione si rappresenta che risulterebbe più opportuno che tale attività sia posta in capo ai gestori di rete con la definizione di un corrispettivo regolato per la misura. L'approccio di attribuire la responsabilità al produttore deriverebbe dall'approccio seguito nel campo dell'accesso alla rete elettrica di produttori terzi di energia elettrica; in tale contesto la regolazione dava anche la possibilità di avvalersi dei gestori di rete, che dovevano ottemperare a condizioni tecniche ed economiche pubblicate e applicate in via non discriminatoria a tutti i produttori che ne facevano richiesta. L'esperienza in questo campo, almeno nel settore del biogas, è stata quella che la quasi totalità dei produttori si è avvalsa del gestore di rete: sarebbe quindi auspicabile che la responsabilità sia assegnata direttamente ai gestori di rete a condizioni regolate.

### **Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità (Capitolo 33)**

*S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.*

Ferma restando l'indicazione di assegnare ai gestori di rete la responsabilità dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, si condividono gli orientamenti dell'Autorità di prevedere che il soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure dei volumi immessi sia il gestore di rete alle condizioni proposte dall'Autorità. La messa a disposizione delle misure deve avvenire comunque per via telematica.

### **Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità (Capitolo 34)**

*S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità.*

Si ribadisce in questo caso quanto già rappresentato in risposta allo spunto di consultazione S7.

### **Immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio (capitolo 35)**

*S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.*

In relazione agli elementi indicati al Capitolo 35, si ritiene che l'utilizzo dei carri bombolai-carri cisterna non comporti un maggior rischio di frodi in quanto **i mezzi di trasporto** viaggiano scortati da idonee **bolle di accompagnamento (XAB)** valide ai fini fiscali, sulle quali vengono riportati tutti i riferimenti inerenti il quantitativo di prodotto trasportato, la tipologia delle attrezzature di contenimento dello stesso (numero e capacità delle bombole o cisterna), i riferimenti del luogo di carico e di scarico, gli orari di partenza e arrivo a destinazione, nonché i dati riguardanti l'operatore che fa il trasporto. Questa procedura, in uso da molti decenni, è la stessa utilizzata quotidianamente per il trasporto su strada del gas naturale, per uso civile, industriale e autotrazione e per tutti gli interventi di emergenza sulle reti di trasporto e distribuzione.

Soprattutto si ritiene che la doppia misurazione, della quantità e dei parametri di qualità, sia al momento del caricamento del carro bombolaio-carro cisterna che nel punto di immissione in rete, sia inutilmente ridondante e antieconomica. Attualmente, nei casi in cui si effettuino interventi con carri bombolai-carri cisterna a supporto della rete (per interruzioni dovute a emergenze o manutenzioni programmate), i quantitativi forniti e immessi in rete vengono determinati con il sistema delle **bolle fiscali** di accompagnamento, valide ai fini della fatturazione.

Pertanto, questa procedura è attualmente utilizzata da Snam Rete Gas per **l'organizzazione del servizio sostitutivo a mezzo carri bombolai-carri cisterna**, che ha stipulato specifici accordi con le associazioni di categoria.

Inoltre, nel caso di trasporto su strada di biometano direttamente al punto vendita per autotrazione, non deve essere vanificata la possibilità di sfruttare l'elevata pressione dei carri bombolai-carri cisterna per l'erogazione ai veicoli (che debbono essere riforniti a 220 bar). Nel caso si dovesse provvedere alla doppia misura, arrivati al punto di consegna occorrerebbe decomprimere il gas e poi ricomprimerlo di nuovo per effettuare il rifornimento agli autoveicoli, con un inutile e oneroso dispendio di energia.

### **Modalità di misura e certificazione della quantità di biometano incentivabile (capitolo 36)**

*S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.*

*S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.*

Si ribadisce, per le stesse motivazioni approfondite nella risposta allo spunto S30 che un sistema di doppia misurazione e quindi di doppia certificazione presente sia nell'impianto di produzione del biometano sia al momento del caricamento del carro bombolaio - carro cisterna ovvero nel caso di immissione in rete sia inutilmente ridondante e antieconomica.

### **Identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile (Capitolo 37)**

*S33. Osservazioni sull'ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.*

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità.

## Quantificazione dei consumi energetici (Capitolo 38)

### *S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici.*

Per quanto concerne gli orientamenti espressi al capitolo 38, si rappresenta che le disposizioni del decreto fanno riferimento unicamente all'incentivazione del biometano immesso in rete (articolo 3) in quanto il legislatore ha implicitamente riconosciuto che se così non fosse, si sarebbe creata una indebita penalizzazione del biometano prodotto a livello nazionale (in particolare per il settore dei trasporti) a favore biodiesel dei biocarburanti di importazione. Inoltre, come noto, l'impianto di produzione di biometano è del tutto analogo ad un impianto di produzione di biogas a cui si aggiunge la parte di impianto relativa alla raffinazione del biogas a biometano. Con la delibera 47/2013/R/efr, l'Autorità, sebbene in riferimento alla sola attuazione dei decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2012, ha già definito il perimetro degli impianti al fine della determinazione del consumo dei servizi ausiliari di impianto. Innanzi tutto si ritiene che i consumi energetici dell'impianto citati all'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013 debbano essere assimilati concettualmente ai servizi ausiliari di impianto; inoltre, si ritiene che il percorso analitico già condotto dall'Autorità in riferimento all'incentivazione dell'energia elettrica debba ancora valere almeno per quanto concerne la parte di impianto che tratta la digestione anaerobica a cui è da aggiungere, nel caso del biometano, unicamente la parte di upgrading (da notare che nel caso di produzione di biometano da destinare all'autotrazione tramite immissione diretta in stazioni di distribuzione, anche con carri bombolati-carri cisterna, la fase di compressione non deve essere ricompresa nel novero degli autoconsumi di impianto in quanto, in linea di principio, la stessa è attribuibile al sistema distributivo e non al sistema produttivo).

Si ricorda che, nella citata delibera, per l'impianto alimentato da biogas, è stata stabilita la seguente definizione: *“**impianto alimentato da biogas** [.....] è l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi”*.

Nel caso in cui l'Autorità intendeva invece richiamarsi ad un principio di organizzazione efficiente della filiera produttiva (cfr. ad es. punto 2.2 del documento di consultazione), con particolare riferimento alle fasi a monte della filiera di produzione del biometano a danno dell'economicità del sistema e di conseguenza a danno dei clienti finali, si rappresenta che il tema della sostenibilità del biometano, che come peraltro riconosciuto dalla stessa Autorità esula dalle sue competenze, ha il ruolo di svolgere esattamente tali valutazioni<sup>2</sup>. Pertanto si ritiene che, nel definire il livello degli autoconsumi di impianto, l'Autorità debba riferirsi unicamente ai limiti di impianto già definiti dalla medesima Autorità per un tradizionale impianto biogas casomai aggiornati per tenere conto dei consumi propri della sola parte impiantistica dedicata alla raffinazione del biogas a biometano ed eliminando la parte riferibile alla generazione di elettricità attraverso i cogeneratori.

Si evidenzia come, nel caso di produzione di biometano da rifiuti, si debba considerare solo la componente energetica relativa all'upgrading in quanto le altre fasi sono necessarie e specifiche delle necessità di trattamento del rifiuto ai fini del riciclaggio dello stesso.

---

<sup>2</sup> Quanto agli atti citati dall'Autorità e ai loro contenuti ci si riserva di produrre ulteriori chiarimenti in un momento successivo.



Si condivide la posizione dell'autorità espressa al punto 38.4 dove si indica che il valore degli autoconsumi per l'upgrading sia misurato e non forfettizzato anche per premiare l'efficienza energetica del processo di upgrading.

### **Data di entrata in esercizio del biometano incentivabile (Capitolo 39)**

*S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ritenere che la data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013 debba essere determinata sulla base della decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura del biometano stipulati tra produttore e soggetto che immette in consumo, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto e che tale data non potrà in ogni caso essere anteriore alle date di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano, come definite all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto.

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore approfondimento, si porgono distinti saluti.

*Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione*

*Consorzio Italiano Compostatori*